# WINKLER & SANDRINI

# Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler Dr. Stefan Sandrini Dr. Stefan Engele

Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Verena Klauser
Rag, Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Andrea Tinti

*Mitarbeiter - Collaboratori* Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

numero:
96i
del:
2014-12-22
autore:
Dr. Peter Winkler

# Circolare

Dr. Alfredo Molinari

Ai soggetti passivi Iva che hanno a che fare con dichiarazioni d'intento

# Iva: comunicazione elettronica della dichiarazione d'intento. Disciplina transitoria/vecchia disciplina - Nuova disciplina

Il c.d. "decreto semplificazioni fiscali", in vigore dal 13 dicembre 2014, ha modificato le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento e gli adempimenti a cui sono tenuti gli "esportatori abituali" e i loro fornitori di beni e servizi. Si tratta dell'acquisto in sospensione d'imposta per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi per i quali più del 10% del loro volume d'affari è rappresentato da cessioni all'esportazione o da cessioni intracomunitarie o da particolari prestazioni di servizi.

La nuova disciplina trova applicazione per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015.

Il fatto è che per procedere con la nuova procedura sarà necessario aspettare la disponibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate del nuovo software di trasmissione telematica e comunque, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono godere di un regime transitorio che vede applicabili le vecchie regole in essere fino al 31 dicembre 2014<sup>3</sup>.

#### 1 Disciplina transitoria/vecchia disciplina

Nel 2005<sup>4</sup> è stato introdotto l'obbligo di comunicare in maniera elettronica la dichiarazione d'intento<sup>5</sup>.

Il fornitore o il prestatore di servizi, che riceve dal proprio cliente tale dichiarazione per l'acquisto in sospensione d'imposta, deve comunicarla, secondo la normativa vigente fino al 31/12/2014 (vecchia normativa) e in regime transitorio fino all'11/02/2015, in formato elettronico all'autorità finanziaria (direttamente o tramite un proprio incaricato) compilando un modello predefinito<sup>6</sup>.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito con cui è possibile elaborare questa comunicazione e prepararla per l'invio in formato elettronico<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Art. 20, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

<sup>2</sup> Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto dei contribuenti) "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti"

<sup>4</sup> Art. 1, par. 381-385, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005)

<sup>5</sup> Si veda la nostra circolare n. 21 del 12.04.2005 e quella n. 32 del 06.06.2005

<sup>6</sup> Disposizione dell'Agenzia delle Entrate del 14.03.2005

<sup>7 &</sup>lt;a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">http://www.agenziaentrate.gov.it</a> - Cosa devi fare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento - Compilazione e invio - Software di compilazione (vecchia disciplina)

WINKLER & SANDRINI pagina 2 di 6

#### 1.1 Termine e obbligo dell'invio elettronico della comunicazione

A partire da marzo 2012<sup>8</sup> la trasmissione telematica da parte del fornitore non va più fatta tassativamente entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, ma al più tardi, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta<sup>9</sup>. Nel caso di liquidazione periodica trimestrale, devono perciò essere inviate al più solo quattro comunicazioni, e precisamente devono essere inviate solo quelle dichiarazioni d'intento in base alle quali è stata emessa una fattura senza Iva.

Nulla osta che si possa comunque continuare secondo le modalità in precedenza in vigore, ossia inviare elettronicamente le comunicazioni d'intento già entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento. Ciò anche in considerazione delle sanzioni amministrative estremamente elevate e pari al 100% dell'Iva omessa nella fattura, nel caso in cui la dichiarazione d'intento non venga comunicata.

Pertanto, i dati di quelle dichiarazioni d'intento ricevute in dicembre e a fronte delle quali sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi senza l'applicazione dell'imposta, devono essere comunicate elettronicamente entro il 16 gennaio.

Al fine di garantire il tempestivo ricevimento delle dichiarazioni di intento e la corretta fatturazione in sospensione di imposta, i clienti presentano spesso in anticipo rispetto alla fine dell'anno le dichiarazioni d'intento per l'anno successivo. Anche i dati di quelle dichiarazioni d'intento arrivate nel mese di dicembre ma utilizzate ad esempio solo in febbraio, devono essere trasmessi, per i motivi suddetti, già entro il 16 di gennaio.

Il nostro Studio è disponibile, per quei clienti che non vogliono effettuare da loro questa comunicazione, ad elaborarla ed inviarla. <u>In tal caso abbiamo bisogno entro il 10.01.2015 di tutte le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2014 e, fino a marzo 2015, entro il 9 di ogni mese, di tutte le dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente. Si prega di numerare le dichiarazioni ricevute, in quanto la numerazione è da indicare anche nella trasmissione elettronica.</u>

L'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute spetta a ciascun fornitore, che ha ceduto beni o prestato servizi in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Pertanto sono compresi anche gli enti pubblici nell'ambito delle loro attività commerciali (soggette ad Iva).

#### 1.2 Registrazione nel registro delle dichiarazioni d'intento

Ogni imprenditore soggetto passivo Iva che ha ricevuto da un cliente una dichiarazione d'intento è tenuto a numerarla cronologicamente e a registrarla nel registro delle dichiarazioni d'intento.

#### 1.3 Contenuto della comunicazione elettronica

#### **1.3.1 Titolo**

Nel titolo, per l'indicazione del periodo di riferimento, si indica sia l'anno che il mese. Ciò riguarda sia il caso in cui la comunicazione avviene entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta sia il caso in cui avviene entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Art. 2, c. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

<sup>9</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 01.08.2012, n. 82/E

<sup>10</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 01.08.2012, n. 82/E

WINKLER & SANDRINI pagina 3 di 6

#### 1.3.2 Sezione DI

Questa sezione comprende quattro righe: in ogni riga bisogna inserire le informazioni ottenute in ogni dichiarazione d'intento. Se le dichiarazioni d'intento sono più di 4 è necessario compilare più sezioni DI.

Relativamente alle singole dichiarazioni d'intento devono essere evidenziati:

- numero progressivo assegnato dal fornitore che deve coincidere col registro, elaborato manualmente (Campo 1);
- numeri progressivi assegnati dal cliente e dall'azienda esportatrice (Campo 2) insieme ai relativi dati anagrafici (Campi da 3 a 9): nome, indirizzo e codice fiscale del cliente;
- a seconda del tipo di dichiarazione d'intento deve essere compiilato uno dei seguenti campi:
  - o Campo 10 se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una operazione unica. Il relativo importo viene arrotondato al secondo decimale e indicato nel campo 11.
  - o Campo 12, se la dichiarazione d'intento si riferisce a più operazioni fino ad un ammontare massimo. Il relativo importo viene arrotondato al secondo decimale e indicato nel campo 13. Questo limite deve essere indicato nella dichiarazione d'intento.
  - o Campo 14, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad un determinato arco temporale (non superiore ad un anno). Questo arco temporale va specificato nei campi 15 e 16 (ad esempio dal 01.01.2015 al 31.12.2015). Questa limitazione deve essere esplicitata nella dichiarazione d'intento.

#### 1.3.3 Esempi

Alfa Srl ha ottenuto negli anni 2014 e 2015 le seguenti dichiarazioni d'intento:

- Il 28.12.2014, Nr. 15, rilasciata dalla Beta Srl per l'intero anno 2015;
- 2 Il 18.01.2015, Nr. 126 rilasciata dalla Rossi & Verdi Srl per una somma di 20.000,00 €;
- 3 Il 21.01.2015, Nr. 83 rilasciata dalla Export 2000 Srl per un arco temporale dal 21.02.2015 al 30.09.2015;
  - per 1) La dichiarazione di Beta Srl riguarda l'intero anno 2015 e viene pertanto segnata nella casella 14. Nr. 1 è il numero progressivo assegnato dal fornitore (campo 1, riga DI 1). Nr. 15 è il numero progressivo assegnato dall'impresa esportatrice (campo 2). I rispettivi dati anagrafici riferiti alla Beta Srl devono essere inseriti nella riga DI 1 (campi da 3 a 9).
  - per 2) Nella dichiarazione di Rossi & Verdi Srl: Nr. 2 è il numero progressivo assegnato dal fornitore (campo 1), Nr. 126 è il numero progressivo assegnato dall'impresa esportatrice (campo 2). I rispettivi dati anagrafici riferiti alla Rossi & Verdi Srl, devono essere inseriti nei campi da 3 a 9. Deve quindi poi essere barrata la casella 12 e nel campo 13 deve essere segnalato l'importo di 20.000,00 €.
  - per 3) Nella dichiarazione di Export 2000 Srl: Nr. 3 è il numero progressivo assegnato dal fornitore (campo 1), Nr. 83 è il numero progressivo assegnato dall'impresa esportatrice (campo 2). I rispettivi dati anagrafici riferiti alla Export 2000 Srl, devono essere segnati nei campi da 3 a 9. Bisogna barrare la casella 14 in quanto sono interessati più mesi dell'anno 2015 ed indicare nei campi 15 e 16 l'arco temporale dal 21.02.2015 al 30.09.2015.

#### 1.4 Ravvedimento operoso volontario

L'unica possibilità di correggere i dati già trasmessi è limitata all'invio di una nuova comunicazione "correttiva nei termini", sostitutiva della precedente, entro il termine (16° giorno del

WINKLER & SANDRINI pagina 4 di 6

mese successivo) previsto per l'invio. Al riguardo non sono previste sanzioni se l'invio è stato effettuato entro tale termine.

Nel caso in cui la rettifica non sia stata inviata entro i termini previsti è possibile per il fornitore effettuare un ravvedimento operoso<sup>11</sup>, purché ciò avvenga entro un anno dallo scadere del termine. Si ricorda che questo è solamente possibile nel caso in cui l'autorità fiscale non abbia già in corso accertamenti<sup>12</sup>.

Il cedente/prestatore può avvalersi del ravvedimento:

- inviando la comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta;
- versando la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (codice 8904) pari al 12,50% (100% x 1/8) dell'Iva non applicata alle forniture effettuate nei confronti dell'esportatore.

#### 1.5 Sanzioni

Le sanzioni previste riguarda il caso in cui sia stato omesso l'invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute oppure il caso in cui la comunicazione sebbe inviata contenga dati sbagliati o sia incompleta. Pertanto si possono avere le seguenti circostanze.

#### 1.5.1 Comunicazione omessa/infedele con cessione/fornitura in sospensione di imposta

A carico dei soggetti che hanno omesso l'invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute o l'hanno inviata con dati sbagliati o incompleta è prevista la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata. Tale sanzione opera soltanto se, nei confronti dell'esportatore abituale, sia stata effettuata una cessione/prestazione senza Iva.

# 1.5.2 Comunicazione omessa/infedele senza cessione/fornitura in sospensione di imposta

Con riferimento alla fattispecie in esame, non essendo state effettuate forniture in sospensione d'imposta riferite alle dichiarazioni d'intento ricevute, la sanzione non è dovuta. Infatti la comunicazione è da fare solo nel caso di utilizzo della dichiarazione d'intento. Pertanto non è più prevista neppure la sanzione per le c.d. "violazioni formali", sanzionabili con un importo da  $\in 258$  a  $\in 2.065^{13}$ .

#### 1.5.3 Comunicazione omessa/infedele ed evasione tramite il cliente

Se sono stati eseguiti, a causa dell'omessa o falsa comunicazione, cessioni e forniture senza Iva e se il cliente contemporaneamente evade l'Iva, il fornitore è responsabile in solido per l'Iva evasa. Si suppone, infatti, una responsabilità condivisa nell'evasione col cliente. L'imposta può essere richiesta al fornitore (responsabilità solidale) in quanto ha perpetrato un comportamento non corretto ed ha ostacolato i controlli tramite la falsa comunicazione.

#### 1.6 Rettifica della dichiarazione d'intento

Se un cliente intende rettificare una dichiarazione d'intento precedentemente consegnata o intende richiedere una riduzione del plafond disponibile, questo non obbliga il fornitore a presentare una nuova comunicazione alle autorità fiscali. Diversamente, invece, il fornitore deve effettuare una nuova comunicazione nel caso in cui il plafond comunicato nella precedente dichiarazione d'intento dovesse aumentare.

<sup>11</sup> Art. 13 D. Lgs. 472/1997

<sup>12</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26.09.2005, n. 41/E

<sup>13</sup> Art. 2, c. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

WINKLER & SANDRINI pagina 5 di 6

# 2 Nuova disciplina

Mentre dal 1° gennaio 2015 fino all'11 febbraio 2015 gli "esportatori abituali" possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all'emanazione del "decreto semplificazioni fiscali" (possono significa che dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate del software di invio telematico del nuovo modello, gli "esportatori abituali" possono comunque adottare la nuova procedura), dal 12 febbraio 2015 in poi la nuova procedura prevede che siano gli "esportatori abituali" a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le lettere di intento (direttamente o tramite un proprio incaricato<sup>14</sup>) e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti.

Gli oneri dei fornitori si esauriranno pertanto:

- nel riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle lettere di
  intento, da parte dei propri clienti (infatti copia della dichiarazione, unitamente alla
  ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere loro
  consegnata). A tale scopo sul sito dell'Agenzia delle Entrate sará resa disponibile, al
  cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro
  telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento;
- nel riepilogo, in sede di dichiarazione annuale Iva, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Le disposizioni attuative<sup>15</sup> hanno approvato:

- il nuovo modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

#### 2.1 Termine per l'invio elettronico della comunicazione

In assenza di una specificazione diretta circa la periodicità con cui gli "esportatori abituali" effettueranno la comunicazione, il termine per l'invio si presume immediatamente successivo all'emissione della lettera di intento, considerato che il fornitore, per operare in regime di non imponibilità Iva, deve essere a conoscenza dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate della lettera di intento.

#### 2.2 Contenuto del nuovo modello

Il nuovo modello<sup>16</sup> è composto dal frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

#### 2.3 Dichiarazione integrativa

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questo caso si barra la casella "Integrativa" e si indica il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

<sup>14</sup> I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione

<sup>15</sup> Provedi: vvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 12.12.2014, n. 159674

<sup>16</sup> vedi:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello-dichiarazione+intento/DI modello.pdf

WINKLER & SANDRINI pagina 6 di 6

#### 2.4 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni per l'omessa/infedele comunicazione della dichiarazione d'intento, in base alle nuove disposizioni il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni d'intento dovrà porre in essere il riscontro telematico della loro avvenuta presentazione da parte dell'acquirente "esportatore abituale" prima di effettuare operazioni non imponibili, al fine di non incorrere in una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata<sup>17</sup>.

#### 2.5 Possibilità di doppio invio

Come detto, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate ma dovrebbe (noi lo consigliamo) lui stesso trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate (vecchia modalità). Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015 (ad es. dichiarazioni d'intento rilasciate con valenza annuale), vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere, da parte degli "esportatori abituali", le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare, da parte del loro fornitore, l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto le dichiarazioni d'intento inviate, ad esempio, a dicembre 2014, con valenza per tutto il 2015, potrebbero dover essere comunicate due volte:

- sia dal fornitore, con la vecchia modalità (se il fornitore inizia a fatturare, ad esempio, a gennaio 2015);
- sia dall" esportatore abituale", a partire dal 12 febbraio 2015.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter brukle Handant Hon Engle

Allegato: nuovo modello ed istruzioni



# **DICHIARAZIONE D'INTENTO**

# DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003) Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

#### Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

#### **Conferimento Dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.

L'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

#### Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

### Titolari del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

## Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

#### Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

#### Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



# **DICHIARAZIONE D'INTENTO**

# DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero		Anno	
Attribuito	dal di	chiarante	
Numero	Anno		
Attribuito dal fornitore o prestatore			

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA						
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome				Sesso (M/F)		
	Data di nascita Comune (o State	estero) di nascita				Provincio	a (siala)	
	giorno mese anno	desieroj di nascila				Trovincio	a (sigia)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA	Codice fiscale		Codice carica	Codice fiscale soci	età			
DICHIARAZIONE	Cognome		Nome				Sesso (M/F)	
	Data di nascita Comune (o State					Provincio	a (siala)	
	giorno mese anno	o estero) di nascita				Provincio	ı (sigia)	
RECAPITI	Telefono Indirizzo di posta elettronica							
	prefisso numero							
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio							
	Integrativa		1 1 1			1 1		
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o  IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO							
	e chiedo di acquistare o importare							
	La dichiarazione si riferisce a:							
	una sola operazione per un importo pari a euro		,00					
	operazioni fino a concorrenza di euro		,00					
	operazioni comprese nel periodo da	no mese ann	no a	4 giorno mese	anno			
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Dogana  Altra parte contraente							
	Codice fiscale		Partita IVA					
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome				Sesso (M/F)	
FIRMA								
			FIRMA					



### **QUADRO A - PLAFOND**

Тіро	A1 Fisso Mobile
Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata  Dichiarazione annuale IVA presentata  Esportazioni Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate Operazioni straordinarie  3 4 5 6
impegno alla Presentazione Telematica	Codice fiscale dell'intermediario
	Data dell'impegno  giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO



# DICHIARAZIONE D'INTENTO

# DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (art 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e art. 20, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

### Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato "DICHIARAZIONE D'INTENTO", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

#### **Frontespizio**

#### Numero di dichiarazione

Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

#### Dati del dichiarante

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:

- se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

### Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il "Codice carica" può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione". Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il "Codice carica" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

### Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Integrativa

Nell<sup>7</sup>ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

#### **Dichiarazione**

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **acquisti** o **importazioni** senza applicazione dell'IVA, l'**anno** di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

Il dichiarante compila:

- il campo 1, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato:
- i **campi 3** e **4**, se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) da specificare.

#### Destinatario della dichiarazione

Il campo "Dogana" è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all'"Altra parte contraente" il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

### QUADRO A PLAFOND

#### Tipo di plafond

Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile.

#### Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata" e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle **caselle** da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni;
- la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.

#### Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

#### Stampa della dichiarazione

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".